



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

Circolare n. 258

Valderice, 28 Agosto 2024

Personale docente e ATA che prenderà servizio nell'a.s. 2024/25

Docenti dell'I.C. Dante Alighieri di Valderice e Busetto Palizzolo

Figure di sistema: Ins. Silvana Urso, Leonarda Maranzano, Leonarda Vinci (primaria), Leonarda Scuderi, Piera Iovino, Maria Cristina Riserbato, Maria Caronia, Sara Liparoti; Proff. Maria Grazia Musillami, Francesca Buffa, Maria Rosaria Mazzeo, Maria Soccorso Buccellato, Francesca Sambrunone, Rosa Amelia Vultaggio, Viviana Galofaro;

D.S.G.A.

Signora Ninfa Fontana

Personale ATA

WEB

Oggetto: Presa di servizio del personale docente e ATA e ulteriori indicazioni concernenti l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025

Il personale, docente e ATA, che dovrà prendere servizio presso l'I.C. Dante Alighieri di Valderice dovrà presentarsi negli uffici di segreteria presso il Plesso Mazzini, Via Valenti, 80, Valderice, Lunedì 2 Settembre 2024, secondo questo prospetto orario:

- Personale ATA e Scuola dell'Infanzia dalle 8.00 alle ore 9.30;
- Scuola primaria e Secondaria di Primo Grado dalle 09.30 alle 11.00.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

Gli interessati sono pregati di presentarsi avendo cura di evitare assembramenti. In seguito al disbrigo delle formalità burocratiche gli stessi si presenteranno alla Dirigente nell'Ufficio di Presidenza e/o alle sue collaboratrici. All'atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: – copia carta identità – copia codice fiscale – copia cedolino o copia coordinate bancarie.

Si invita a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di controllo e convalida delle istanze di inserimento in graduatoria, ricordando che ogni dichiarazione mendace è perseguibile a norma di legge. Tutti gli altri docenti, già titolari nell'Istituto, potranno prendere servizio partecipando al Collegio dei docenti che si svolgerà il medesimo giorno dalle ore 11.15.

Il personale di nuova assegnazione – una volta espletate le formalità della presa di servizio -, prenderà contatti con le seguenti figure di sistema per facilitare le operazioni di avvio anno scolastico:

1. Personale ATA: Dottoressa Carmela Cusumano e Signora Ninfa Fontana;
2. Scuola dell'Infanzia: Ins. Silvana Urso e Leonarda Maranzano;
3. Scuola Primaria: Ins. Leonarda Vinci (primaria), Leonarda Scuderi e Maria Caronia;
4. Scuola Secondaria di Secondo Grado: Proff. Francesca Buffa, Maria Rosaria Mazzeo, Rosa Amelia Vultaggio.

Tutti i docenti di sostegno in servizio di tutti gli ordini, plessi e sedi prenderanno contatti con le seguenti figure di sistema per un preliminare contatto da finalizzare a futura assegnazione alle classi o conferma:

1. Scuola dell'Infanzia e Primaria: Ins. Piera Iovino e Sara Liparoti;
2. Scuola Secondaria di Secondo Grado: Proff. Maria Soccorsa Buccellato e Viviana Galofaro.

Le attività di presa di servizio saranno coordinate dalle collaboratrici della Dirigente Scolastica, **Ins. Maria Cristina Riserbato e Prof.ssa Maria Grazia Musillami.**

Si rammenta inoltre ai docenti che le assegnazioni provvisorie alle classi saranno rese note entro il giorno 10 Settembre 2024.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

Si rimanda dunque ad una rilettura sui concetti generali relativi alla presa di servizio:

In linea generale con riferimento alla disciplina della presa di servizio si richiama l'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 che prevede che *“La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”* e dell'art. 436, comma 3 e 4, che prevedono che *“Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.”*

L'articolo 53, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, infatti, rinvia espressamente alla *“disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*.

E quest'ultima normativa prevede che l'impiegato non possa *“esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”*.

Ciò posto, va rilevato, in aderenza anche alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti, che il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell'assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.

Quando si sottoscrive il contratto con l'Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da precedenti rapporti di lavoro situazione, questa, che, tra l'altro, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio.

E', infatti, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell'Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.

Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Diverso è il caso dell'aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente/ATA.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

L'istituto è contemplato dall'art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.

La ratio di una simile previsione è duplice: in primo luogo si vuole andare incontro alle esigenze del dipendente che voglia realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro nelle more della scelta. In via mediata, si può individuare anche un vantaggio per l'amministrazione che beneficia dell'arricchimento professionale del proprio dipendente.

Ecco perché, alla luce di tali canoni interpretativi, il giudice contabile in sede di controllo di legittimità sugli atti amministrativi ha chiarito che l'aspettativa in parola presuppone, ai fini della sua valida concessione, l'esercizio di un'attività lavorativa nuova, ontologicamente difforme da quella svolta in via principale.² In questo caso specifico l'operatività dell'istituto sospende il regime delle incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183. In conclusione, lo strumento per superare la situazione di incompatibilità dovuta alla sussistenza di un precedente rapporto di impiego al momento dell'assunzione non può essere rappresentato né dall'istituto dell'aspettativa né da quello del differimento della presa di servizio. Obbligo del Dirigente scolastico sarà piuttosto quello di diffidare il docente a cessare dalla situazione di illegittimità entro 15 giorni ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego. Per quanto evidenziato, dunque, ove al 1° settembre [...] ricorresse l'ipotesi della mancata presa di servizio, si invitano i Dirigenti Scolastici a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell'istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato d'ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà con la risoluzione del rapporto di lavoro.

In relazione alla presa di servizio dei docenti si richiama, infine, anche la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15365 del 6 giugno 2019, secondo la quale *“premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l'Amministrazione Scolastica fin dall'anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l'Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch'essa indicata dalle parti come presa di servizio, abbia la consistenza propria dell'assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell'atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest'ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento”*. Inoltre afferma la

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

Suprema Corte che “è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all'insegnante i giorni di insegnamento stabiliti dall'orario scolastico.”

Le indicazioni della presente nota si applicano anche al personale ATA.

Buon inizio nuovo anno scolastico e benvenuti a scuola a tutti i nuovi arrivati.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Francesca Pellegrino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c